

# REGOLAMENTO

adottato da PRO CONCILIA S.r.l.s.

Organismo Privato di Mediazione/Conciliazione

Responsabile dell'Organismo: Dott.ssa Catia Mirizio

## INDICE GENERALE

### Introduzione

#### Sezione I

##### Struttura dell'Organismo di mediazione

1.	Gli elementi della struttura .....	3
1.1.	Il Responsabile dell'Organismo.....	3
1.2.	La Segreteria.....	4
1.3.	I Mediatori.....	4

#### Sezione II

##### Il procedimento di mediazione

2.	Attivazione del procedimento di mediazione.....	5
2.1.	Primo incontro (c.d. di programmazione) e poteri del mediatore.....	7
2.2.	Svolgimento della mediazione .....	7
2.3.	Presenza dell'Avvocato.....	8
2.4.	Il verbale di accordo.....	9

#### Sezione III

##### I mediatori

3.	Criteri che regolano la figura del mediatore.....	10
----	---	----

#### Sezione IV

##### I costi della mediazione

4.	Modalità di determinazione delle Spese di mediazione e dell'Indennità...	11
----	--	----

#### Sezione V

##### Oneri e obblighi

5.	Riservatezza -Privacy -Accesso agli atti -Responsabilità delle parti.....	12
----	---	----

#### Sezione VI

##### Norme di chiusura

6.	Regolamentazione finale.....	13
----	------------------------------	----

## Introduzione

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organismo di Mediazione Pro Concilia S.r.l.s. per lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, in tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili.

Il Regolamento si applica a tutte le procedure di mediazione gestite dall'Organismo.

Il servizio di mediazione viene offerto in favore di tutti coloro che intendono fruire dell'attività dell'Organismo.

Il Decreto Legislativo 04.03.2010 n.28 (Gazzetta Ufficiale 05.03.2010 n.53) in attuazione della Riforma del Processo Civile (L.69/2009), ed il relativo Decreto Ministeriale di Attuazione (D.M. 18.10.2010 n.180), hanno disciplinato l'istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale, per le materie in essi richiamate, quale strumento deflattivo dei processi ordinari, nonché maggiormente garantista degli interessi delle parti.

In tale ottica Pro Concilia S.r.l.s. –organismo privato di mediazione conciliazione– nasce con lo scopo di unire fra loro diverse ed autonome professionalità intellettuali, mettendole al servizio di un nuovo modello di giustizia che ponga al centro degli interessi il rapporto umano tra le parti e non il mero conflitto.

In particolare Pro Concilia S.r.l.s. offre il servizio di mediazione per tutte le controversie inerenti alle materie previste dall'art.5 comma 1 del D.Lgs. 04.03.2010 n.28 (e ss.mm.ii. apportate dal 'Decreto del Fare' Legge 09.08.2013 n.98, Gazzetta Ufficiale 20.08.2013), sia che le stesse controversie intercorrano tra privati, sia che intercorrano tra privati ed imprese, associazioni o enti, sia privati che pubblici, anche a mezzo dell'utilizzo dei risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'art.137 del Codice del Consumo (Elenco delle Associazioni e degli utenti rappresentate a livello nazionale), e le imprese o loro associazioni, aventi ad oggetto la medesima controversia, nonché per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione, da parte di questi, degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori, ai sensi del D.Lgs. 179/2007, ovvero del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.), nonché ad ogni altra questione inerente la volontà negoziale delle parti, inclusi i rapporti giuridici richiamati dall'art.409 del Codice di Procedura Civile.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.M. 18.10.2010 n.180 e per quanto qui interessa, si intende per:

- **Mediazione:** l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

- **Mediatore:** la persona o le persone che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
- **Conciliazione:** la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
- **Organismo:** l'ente privato presso il quale si può svolgere il procedimento di mediazione;
- **Regolamento:** l'atto contenente l'autonoma disciplina del procedimento di mediazione e dei relativi costi, adottato dall'Organismo;
- **Registro:** registro generale degli affari di mediazione;
- **Spese di mediazione:** sono dovute da ciascuna parte, per lo svolgimento del procedimento di mediazione, senza distinzione alcuna per valore della lite, e fanno riferimento alle spese di avvio/attivazione, alle spese di convocazione delle parti, alle spese per l'attività di mediazione e al costo di rilascio del verbale di mediazione secondo le indicate riportate in *Spese della procedura di mediazione*;
- **Indennità:** è dovuta da ciascuna parte, solo quando le parti, dopo il primo incontro (c.d. di programmazione), decidono di entrare in mediazione, e ai fini del calcolo, fa riferimento al valore della lite, secondo i parametri indicati in *Tabella delle Indennità*;
- **Responsabile:** il Responsabile dell'Organismo;
- **Elenco:** l'elenco dei mediatori abilitati ed iscritti presso l'Organismo;
- **Ente privato:** qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica.

## Sezione I Struttura dell'Organismo di mediazione

### 1. Gli elementi della struttura

Gli elementi della struttura dell'Organismo di mediazione sono costituiti da:

- il Responsabile dell'Organismo.
- la Segreteria.
- i Mediatori.

#### 1.1. Il Responsabile dell'Organismo

Il Responsabile è titolare delle funzioni ad esso riservate dal D.Lgs. 28/2010, nonché dal D.M. attuativo 180/2010. Tali funzioni possono essere temporaneamente delegate, per specifici motivi, dal Responsabile, ad altro membro dell'Organismo.

Il Responsabile dell'Organismo di mediazione, al pari di ogni altro componente, è tenuto all'osservanza del Codice Etico approvato e parte integrante al presente Regolamento.

## **1.2. La Segreteria**

La Segreteria come previsto dall'art.12 del D.M. attuativo, si occupa dell'iter burocratico che precede e segue tutto il procedimento di mediazione; cura il ricevimento/deposito della domanda di mediazione e verifica la conformità ai requisiti formali previsti dal presente Regolamento; l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di mediazione; le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo di protocollo; la tenuta del registro (cartaceo e/o elettronico) degli affari di mediazione; la istruttoria delle istanze di mediazione e della documentazione allegata; la comunicazione, alle parti, del nominativo del mediatore designato dal Responsabile, la data e il luogo di convocazione all'incontro di mediazione; l'archivio, del quale è fatto obbligo di conservazione per un periodo di almeno tre anni; l'aggiornamento degli elenchi dei mediatori dietro indicazioni del Responsabile dell'Organismo.

## **1.3. I Mediatori**

Presso l'Organismo è istituito un registro dei mediatori, iscritti per statuto o su richiesta, che abbiano dato la propria disponibilità allo svolgimento dell'incarico di mediatore, nelle forme e nei termini previsti dal presente Regolamento.

Sono iscritti di diritto, nell'elenco dei mediatori, i soci fondatori dell'Organismo in regola con i requisiti prescritti dalla Legge.

Sono iscritti a domanda gli altri richiedenti. La domanda non è titolo di automatico accoglimento, ma su di essa decide l'Organismo.

L'Organismo può consentire gratuitamente il tirocinio assistito (l'art.4 comma 3 lettera b) del Decreto Legge), a tutti i mediatori iscritti, dando la precedenza ai mediatori iscritti presso l'Organismo Pro Concilia.

L'iscrizione, la tenuta e l'aggiornamento del registro dei mediatori è a cura del Responsabile dell'Organismo, previa verifica in capo al richiedente della sussistenza o permanenza dei requisiti previsti dalla normativa e dal presente Regolamento.

Il mediatore richiedente deve compilare ed inoltrare all'Organismo l'apposita domanda alla quale deve allegare la dichiarazione del possesso dei requisiti; la dichiarazione di disponibilità; il proprio curriculum; la dichiarazione del possesso dei requisiti di onorabilità. L'interessato all'iscrizione nell'ambito della materia Internazionale e del Consumo, deve allegare e fornire anche idonea documentazione attestante le necessarie conoscenze linguistiche e tecniche.

Per ogni singolo procedimento di mediazione, avviato presso Pro Concilia, le parti possono, singolarmente o congiuntamente, indicare il mediatore, scegliendolo tra quelli presenti nell'elenco dell'Organismo. In caso di mancata indicazione e in caso di indisponibilità del mediatore indicato dalle parti, il mediatore viene designato e nominato dal Responsabile dell'Organismo secondo un criterio generale di turnazione alfabetica, temperato dalla competenza specifica sia per le controversie in materia internazionale e rapporti di consumo, che per tutte le altre materie. La competenza specifica professionale di ogni singolo mediatore sarà desunta dalla tipologia di laurea

universitaria posseduta e da ogni altro titolo idoneo a giustificarla. In tutti i casi, per l'assegnazione dell'incarico, il Responsabile dovrà seguire l'ambito di competenze espressamente indicato dai mediatori nella domanda inviata al Ministero. Il mediatore indicato, e/o designato e/o nominato, che non può accettare l'incarico a motivo della competenza specifica nelle materie sopra richiamate, ovvero per parzialità, dipendenza, incompatibilità previste dal presente Regolamento, avrà diritto alla nomina nel successivo procedimento, purché in assenza delle suddette cause. Il mediatore nominato dal Responsabile dovrà far pervenire, entro 5 giorni dalla comunicazione della nomina, la dichiarazione di accettazione dell'incarico ovvero il rifiuto dello stesso con l'indicazione specifica dei motivi del rifiuto. L'Organismo di mediazione, tramite accordi interni stipulati con il mediatore, versa a questi il compenso pattuito per lo svolgimento dell'attività professionale prestata all'interno del singolo procedimento di mediazione, ai sensi dell'art.16 D.M. 180/2010 il quale dispone che le spese di mediazione corrisposte dalle parti all'Organismo comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione. Il Responsabile potrà nominare un mediatore ausiliario da affiancare al primo, in tal caso il mediatore ausiliario non percepirà alcun compenso ulteriore a carico delle parti.

## Sezione II

### Il procedimento di mediazione

#### 2. Avvio/attivazione del procedimento di mediazione

La mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia. La parte che intende avviare/attivare la mediazione può farlo depositando il modello di *Avvio della Mediazione* presso l'Organismo di mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre. A tal fine, si precisa che si terrà conto della sede principale dell'Organismo ovvero delle sue sedi secondarie che si trovino nell'ambito di qualunque comune della circoscrizione del Tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia. Il luogo dove si svolge il procedimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell'Organismo. Qualora la richiesta di spostamento del luogo di mediazione provenga dalle parti, le eventuali spese, necessarie e consequenziali all'esperimento della mediazione, saranno a carico delle parti richiedenti, nella misura che verrà loro preventivamente comunicata.

Le modalità di invio della domanda di mediazione, la modulistica, le modalità del pagamento ed ogni altra informazione circa l'avvio/attivazione del procedimento di mediazione e sull'Organismo, sono reperibili presso la sede di Pro Concilia ovvero consultabili sul sito [www.proconcilia.it](http://www.proconcilia.it) . Il procedimento di mediazione si avvia/attiva attraverso il deposito della domanda di *Avvio della Mediazione* (c.d. istanza), redatta anche congiuntamente, da consegnarsi a mano ovvero da inviare a Pro Concilia a mezzo raccomandata a/r, ovvero mediante strumenti telematici con garanzia della avvenuta



ricezione, compilando esclusivamente l'apposita modulistica, predisposta dall'Organismo, disponibile sul sito internet o in forma libera o richiedibile alla Segreteria. L'istanza, qualora incompleta, potrà essere integrata, anche su richiesta della Segreteria, entro e non oltre 3 giorni dal deposito; in mancanza di integrazione si intenderà come non pervenuta. Formalizzata la richiesta di *Avvio della Mediazione* presentata dalla parte istante, la Segreteria forma il fascicolo del procedimento con l'attribuzione del numero cronologico di protocollo, solo a seguito dell'avvenuta dimostrazione del pagamento delle spese di mediazione.

In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale la domanda è stata presentata per prima, in ordine temporale con riguardo alla data e, ove possibile, all'ora.

L'istanza deve indicare l'organismo, le parti (istante e chiamato), l'oggetto, le ragioni della pretesa ed il valore della stessa, nonché le generalità del soggetto o del professionista che assiste la parte istante ovvero quelle della persona che eventualmente la rappresenta in virtù di apposita procura da allegare all'istanza.

Al momento della presentazione della domanda di *Avvio della Mediazione* la parte istante dovrà versare all'Organismo le spese di mediazione indicate in *Spese della procedura di mediazione*, ovvero dare prova dell'avvenuto versamento. Il versamento potrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dell'Organismo, indicato nel sito [www.proconcilia.it](http://www.proconcilia.it) sezione modulistica, ovvero contattando la Segreteria (non è possibile pagare tramite carta di credito o bancomat).

Subito dopo la presentazione della domanda, comunque entro 15/30 giorni, la Segreteria, comunica, con ogni mezzo idoneo, alla parte istante, all'indirizzo dalla stessa indicato nella domanda, la data del primo incontro di mediazione, il mediatore designato e, qualora ancora non versate, le spese di mediazione da corrispondere all'Organismo, secondo i parametri indicati in *Spese della procedura di mediazione*.

La Segreteria, con ogni mezzo idoneo che possa attestare l'avvenuta ricezione, trasmette, nel più breve tempo possibile, alla parte chiamata in mediazione (all'indirizzo fornito dal preponente che deve aver cura di accertare che tale recapito sia corretto), una comunicazione di convocazione contenente le informazioni circa l'avvenuta presentazione della domanda di *Avvio della Mediazione* che lo vede chiamato in causa, l'indicazione del luogo, della data fissata per l'incontro, del mediatore designato, delle spese di mediazione da corrispondere all'Organismo, nonché l'invito a rispondere, comunicando la propria adesione. Se la parte chiamata accetta di partecipare al procedimento di mediazione, entro il termine di giorni dieci prima dell'incontro, invia la propria adesione alla Segreteria con gli stessi mezzi previsti per la presentazione della domanda, previa compilazione del modello di *Adesione alla Mediazione*, reperibile presso la sede di Pro Concilia ovvero consultabile sul sito [www.proconcilia.it](http://www.proconcilia.it), allegando copia del pagamento delle spese di mediazione, in mancanza della quale l'adesione sarà considerata non perfezionata. Se, al contrario, la parte chiamata comunica un rifiuto o non fa pervenire alcuna comunicazione di *Adesione alla Mediazione*, entro il termine di giorni dieci prima dell'incontro, il mediatore ne darà atto nel verbale che chiude il procedimento, salvo il caso in cui la parte chiamata si presenti comunque il giorno di fissazione dell'incontro.

Le parti, unitamente al modello di *Avvio della Mediazione* o del modello di *Adesione alla Mediazione*, possono allegare la documentazione che ritengono più opportuna e che sarà a disposizione di entrambe, ad eccezione di quella che verrà prodotta con riserva di uso in favore del solo mediatore.

Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. Per le spese di mediazione si rimanda alla Sezione IV.

## **2.1. Primo incontro (c.d. di programmazione) e poteri del mediatore**

Svolgimento del primo incontro (c.d. di programmazione) e poteri del mediatore, ai sensi dell'art.84 del D.L. 21.06.2013 n.69 convertito in Legge 09.08.2013 n.98:

- il mediatore inizia il procedimento di mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione) durante il quale chiarisce alle parti, e ai loro avvocati, la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti, e i loro avvocati, ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.
- se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell'art.17 D.Lgs. 28/2010 ha previsto che “nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessuna indennità è dovuta per l’organismo di mediazione” salvo le spese di mediazione in favore dell’organismo (spese di avvio/attivazione, spese di convocazione delle parti, spese per attività di mediazione, costo di rilascio verbale di mediazione).

## **2.2. Svolgimento della mediazione**

Il mediatore può tenere incontri congiunti e separati, e può fissare altri incontri anche a breve intervallo di tempo. Al fine di agevolare il procedimento di mediazione, il mediatore può tenere dei colloqui riservati con ciascuna delle parti, alternati da sessioni congiunte; fissare ulteriori incontri affinché le parti possano analizzare specifiche proposte ricevute, raccogliere nuove informazioni o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la continuazione del tentativo di media/conciliazione.

Ciascuna parte partecipa al procedimento di mediazione di persona, e può farsi assistere da altra persona di fiducia. Le persone giuridiche partecipano alla mediazione tramite il legale rappresentante, ovvero un rappresentante munito dei formali poteri per transigere, conciliare la controversia e quietanzare. Della persona di fiducia e di quella del rappresentante munito di procura, dovranno essere indicate nominativo, qualifica e recapito all’atto stesso del deposito della domanda di *Avvio della Mediazione* ovvero al momento del deposito del modello di *Adesione alla Mediazione*.

La mediazione ha una durata non superiore a tre mesi (estensibile con il consenso delle parti), decorrenti dalla data di deposito della richiesta di *Avvio della Mediazione*, ovvero, nel caso di mediazione delegata, decorrenti dalla scadenza del termine di deposito eventualmente fissato dal Giudice, non soggetto a sospensione feriale.

In considerazione di tale durata, il tentativo di mediazione può svolgersi congiuntamente all’avvio della causa in Tribunale e senza un aggravio dei tempi della

giustizia ordinaria, ex art 5 D.Lgs. 28/2010, se si tiene conto che ogni causa civile ha una pausa iniziale che va dalla notifica della citazione alla prima udienza di 90 giorni ed è prassi che in sede di prima udienza almeno una delle parti chieda un ulteriore rinvio (ex. 183 cpc) di 80 giorni.

Tutto il procedimento è improntato sui principi di informalità, celerità, oralità e riservatezza, cui sono tenuti tutti coloro che a vario titolo vi partecipano.

Attesa la natura prettamente speciale del procedimento di mediazione, finalizzato esclusivamente alla ricerca di un accordo amichevole della controversia, è facoltà delle parti di ritirarsi in qualunque momento.

Il mediatore, in qualunque momento del procedimento di mediazione, qualora le parti concordemente, ovvero una sola di esse, ne facciano espressa richiesta scritta, formula una proposta conciliativa non vincolante. In questo caso, e prima della formulazione della proposta stessa, il mediatore informa le parti circa le conseguenze di cui all'art.13 D.Lgs. 04.03.2010 n.28 e ss.mm.ii. apportate dal 'Decreto del Fare -agosto 2013', in ogni caso la proposta non potrà mai essere contraria all'ordine pubblico o a norme imperative.

Salvo diverso accordo tra le parti, la proposta non può fare alcun riferimento a quanto appreso o acquisito nel corso del procedimento.

L'eventuale proposta del mediatore, formulata per iscritto, è comunicata alle parti le quali, entro sette giorni dal ricevimento, devono far pervenire per iscritto all'Organismo l'accettazione o il rifiuto. In mancanza di risposta nel termine indicato, la proposta si ha per rifiutata.

Al termine del procedimento il mediatore redige processo verbale indicante l'esito della mediazione, al quale è allegato il testo dell'eventuale proposta formulata o il testo dell'eventuale accordo, in tanti esemplari quanti sono i soggetti richiedenti interessati. Contenuto, forma, effetti del verbale sono trattati al successivo paragrafo. Contestualmente, ad ogni parte presente al procedimento, verrà consegnata una scheda di valutazione del servizio offerto, da compilarsi, sottoscrivere e restituirsi a Pro Concilia. Il deposito della domanda di *Avvio della Mediazione*, ovvero della *Adesione alla Mediazione*, costituiscono espressa accettazione del presente Regolamento e di tutto quanto in esso contenuto.

### **2.3. Presenza dell'Avvocato**

La presenza dell'Avvocato:

a) nella mediazione obbligatoria è disposta dal Giudice, ai sensi dell'art.5 comma 1 bis e comma 2 del D.Lgs. 28/2010: le parti devono partecipare con l'assistenza dell'Avvocato al primo incontro (c.d. di programmazione) e agli incontri successivi fino al termine del procedimento di mediazione.

b) nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un Avvocato. Come chiarito con la Circolare Ministeriale 27.11.2013, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un Avvocato, anche nel corso del procedimento di



mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12 del D.Lgs. 28/2010.

#### **2.4. Il verbale di accordo**

Il verbale di avvenuta o di fallita conciliazione, è redatto dal mediatore al termine del procedimento di mediazione ed è sottoscritto da tutte le parti in contesa, a vario titolo intervenute, con autografia certificata dal mediatore, che certifica anche l'eventuale impossibilità a sottoscrivere. A questo è allegato il testo dell'eventuale proposta formulata, ovvero il testo dell'eventuale accordo concluso. Il processo verbale, comunque concluso, resta depositato presso la Segreteria di Pro Concilia, per gli adempimenti previsti per legge, e di esso ne viene rilasciata copia alla parte richiedente. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art.2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, a cura e spese dei richiedenti.

L'accordo raggiunto, anche a seguito di una proposta formulata dal mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti, ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Il mediatore informa le parti che qualora l'accordo raggiunto abbia un contenuto che sia contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, lo stesso non potrà essere omologato dal Giudice, nelle forme previste per legge, ai fini della sua validità quale titolo esecutivo.

Nelle controversie transfrontaliere di cui all'art.2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.05.2008 n.2008/52/CE, il verbale è omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo, per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica, per l'esecuzione di obblighi di fare e non fare e, per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

A seguito della modifica apportata dal 'Decreto del Fare' gli Avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

## Sezione III I Mediatori

### 3. Criteri che regolano la figura del mediatore

Per la conciliazione delle controversie, di cui al presente Regolamento, Pro Concilia si avvale della collaborazione dei mediatori civili professionisti abilitati, nelle materie richiamate, a norma delle vigenti disposizioni.

L'Organismo incarica i mediatori, tra quelli inseriti nel proprio elenco, consultabile sul sito [www.proconcilia.it](http://www.proconcilia.it). Può essere nominato e/o designato mediatore lo stesso Responsabile dell'Organismo.

Le parti, indistintamente o di comune accordo, possono scegliere il mediatore, che sarà nominato dal Responsabile dell'Organismo, se disponibile e previa verifica della sua competenza specifica. Nel caso di controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, ovvero per esigenze organizzative, il Responsabile può nominare, senza oneri aggiuntivi a carico delle parti, uno o più mediatori ausiliari. In tali ipotesi, inoltre, il mediatore può proporre un consulente tecnico, a condizione che tutte le parti siano d'accordo, ovvero lo nomina qualora le parti congiuntamente ne facciano espressa richiesta, comunque a spese delle parti richiedenti.

Per le tariffe si fa riferimento a quelle vigenti dell'ordine e/o collegio di riferimento del tecnico, ovvero alle convenzioni di volta in volta stipulate con l'Organismo.

Il mediatore deve accettare l'incarico per iscritto, previa sottoscrizione di dichiarazione di imparzialità, indipendenza ed inesistenza di cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico. Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione di tali dichiarazioni. Inoltre il mediatore si impegna al rispetto del Codice Etico, parte integrante al presente Regolamento.

La sostituzione del mediatore designato per lo specifico procedimento dal quale emergano situazioni di parzialità o incompatibilità, avviene a cura del Responsabile. Quando la mediazione è svolta dal Responsabile dell'Organismo alla sua eventuale sostituzione provvede il suo delegato.

Sono cause di incompatibilità con l'attività di mediatore per ogni singolo affare:

- a) avere in corso con una delle parti incarichi professionali di qualsiasi natura;
- b) essere socio o dipendente di una delle parti o coniuge, parente o affine entro il terzo grado. Nel caso di svolgimento di incarichi professionali pregressi, il rapporto deve essere cessato da almeno tre anni e non debbono sussistere ragioni di credito o debito;
- c) essere socio, associato o parente del consulente che assiste una delle parti del procedimento;
- d) il mediatore non potrà essere nominato consulente, difensore o arbitro delle parti in eventuali future liti sulla stessa questione oggetto di mediazione.

Gli onorari del mediatore sono stabiliti nella misura in percentuale indicata nelle singole lettere di incarico professionale intercorse tra i mediatori e Pro Concilia. In caso di mediatori che non sono titolari di partita iva, sarà eseguita la trattenuta Irpef nella misura stabilita dalla vigente legislazione fiscale.

Il mediatore interpreta e applica le norme del presente Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da Pro Concilia in persona del Responsabile dell'Organismo.

## **Sezione IV**

### **I costi della mediazione**

#### **4. Modalità di determinazione delle Spese di mediazione e dell'Indennità**

1. L'indennità di mediazione, ai fini del calcolo, fa riferimento al valore della lite, secondo i parametri indicati in *Tabella delle Indennità*, ed è dovuta da ciascuna parte, solo quando le parti, dopo il primo incontro (c.d. di programmazione), decidono di entrare in mediazione.
2. Le spese di mediazione dovute da ciascuna parte, per lo svolgimento del procedimento di mediazione, sono riferite alle spese di avvio/attivazione, stabilite in misura fissa senza distinzione alcuna per valore della lite, alle spese di convocazione delle parti, alle spese per l'attività di mediazione e al costo di rilascio del verbale di mediazione, secondo le indicazioni riportate in *Spese della procedura di mediazione*.
3. Le spese di mediazione vanno corrisposte dalla parte istante al momento del deposito della domanda di *Avvio della Mediazione* e dalla parte chiamata al momento della sua adesione con il deposito del modello di *Adesione alla Mediazione*. L'importo è dovuto a prescindere dall'esito della mediazione essendo riferito allo svolgimento della stessa.
4. L'importo può essere aumentato: a) in caso di accordo positivo; b) in relazione alla particolare importanza, complessità o, difficoltà dell'affare.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del Codice di Procedura Civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione. Le indennità sono corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art.11 del Decreto Legislativo.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'art.11 del Decreto Legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

L'Organismo ha facoltà di variare le proprie tariffe, restando inteso che tali modificazioni si applicano alle sole procedure iniziate dopo la pubblicazione di dette modifiche.

## **Sezione V**

### **Oneri e obblighi**

#### **5. Riservatezza -Privacy -Accesso agli atti -Responsabilità delle parti**

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo Pro Concilia, o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione, o a questo vi partecipa a vario titolo, è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione (art.9 D.Lgs.28/2010).

Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.

Le dichiarazioni rese, le informazioni e la documentazione acquisite, esclusivamente nel corso del procedimento di mediazione, non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni o la documentazione. Su tutto quanto sopra non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore, anche se ausiliario, non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese, delle informazioni ricevute e della documentazione visionata o acquisita nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria, né davanti ad altra autorità. Al mediatore nominato, designato o ausiliario, nonché al Responsabile dell'Organismo ovvero al suo delegato, a motivo dei loro poteri e doveri regolamentari o statutari, si applicano le disposizioni dell'art.200 del c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art.103 del c.p.p., in quanto applicabili.

È fatta salva la possibilità, per le parti, di procedere alla divulgazione dei punti dell'accordo raggiunto qualora tale possibilità sia strettamente necessaria per dare esecuzione ed attuazione concreta all'accordo stesso. Le parti potranno accordarsi sulle modalità e sui tempi della divulgazione dell'accordo stesso.

Le parti hanno accesso ai documenti depositati dalle altre parti, salvo per quei documenti per i quali la parte depositante abbia dichiarato che sono riservati al solo mediatore. L'accesso ai documenti da parte dei convenuti è subordinato alla previa adesione. Per poter esercitare il diritto di accesso e per richiedere copia degli atti non riservati, la parte deve presentare alla Segreteria dell'Organismo apposita istanza e pagare i diritti di copia. Gli atti dei procedimenti sono conservati (a norma dell'art.2961

comma 1 c.c.), dalla data di conclusione di ciascun procedimento, per un periodo di almeno tre anni (art. 12 D.M. 18072010), decorsi i quali, se le parti non ne avranno curato il ritiro, l'Organismo non ne sarà più responsabile.

Rientrano nella esclusiva responsabilità delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia al procedimento di mediazione, ed eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'Organismo;
- la dichiarazione di eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale (ai sensi dell'art.76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30.05.2002 n.115), e pertanto la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'*Indennità di mediazione*. A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'Organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l'Organismo di mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di *Avvio della Mediazione e Adesione alla Mediazione*.
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità.
- l'indicazione dei recapiti degli Avvocati delle parti chiamate, se presenti.
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni di convocazione all'incontro di mediazione.
- la determinazione del valore della controversia.
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante.



## **Sezione VI** **Norme di chiusura**

### **6. Regolamentazione finale**

I documenti richiamati dal presente Regolamento, ove già non dettagliatamente riprodotti nelle varie Sezioni, formano parte integrante del Regolamento stesso.

Il Regolamento e i documenti richiamati, possono essere modificati da Pro Concilia, in tal caso le modifiche non hanno effetto per i procedimenti in corso.

In caso di sospensione o cancellazione di Pro Concilia dal registro degli organismi di mediazione, ai sensi dell'art.10 del D.M. 18.10. 2010 n.180, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso altro organismo di mediazione, sia esso



pubblico o privato, scelto concordemente dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione pervenuta.

In caso di mancato accordo tra le parti il Responsabile di Pro Concilia trasmette l'elenco di tutti i procedimenti in corso al Presidente del Tribunale del luogo ove trovasi la sede di svolgimento del procedimento di mediazione, affinché provveda sulla assegnazione ad altro organismo.

